

**CONVENZIONE QUADRO  
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI  
"COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE  
DELLE COLLINE CARNICHE"**

**TRA I COMUNI DI  
VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO E RAVEO**

L'anno duemilasette, il giorno 13 (tredici), del mese di marzo, tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo rappresentati dai loro legali rappresentanti, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

- Comune di Villa Santina, rappresentato dal Sindaco Arturo De Prato, nato Enemonzo il 17.05.1946, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 68 del 21.12.2006;
  - Comune di Enemonzo, rappresentato dal Sindaco Paolo Iussa, nato a Enemonzo, il 24.10.1944, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 16 del 12.03.2007;
  - Comune di Lauco, rappresentato dal Sindaco Olivo Dionisio, nato a Lauco, il 23.05.1949, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 8 del 20.02.07;
  - Comune di Raveo, rappresentato dal Sindaco Daniele Ariis, nato Tolmezzo, il 25.11.1969, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 3 del 20.02.07;
- si conviene quanto segue:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la costituzione, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione dei Comuni facenti parte del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è costituita tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo ai sensi dell'art 22 della legge regionale 1/2006. L'adesione successiva di altri comuni comporta la modifica della presente convenzione quadro e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. L'Associazione è costituita con il fine di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi precisate all'articolo 2, comma 2.

4. L'Associazione promuove l'integrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

## Art. 2

### (Convenzioni attuative)

1. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è disciplinato, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella presente convenzione quadro, da apposite convenzioni attuative con le modalità e i contenuti previsti all'art. 3. Per ogni convenzione attuativa deve essere stabilito il termine entro il quale deve avvenire la relativa stipulazione.

2. In particolare sono oggetto della gestione associata i seguenti servizi e funzioni:

- A. Gestione del personale:
- B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:
- C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:
- D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:
- E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:
- F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government- processi di innovazione amministrativa:
- G. Gestione unificata del servizio tecnico:
- H- Funzioni di polizia municipale.
- I. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):
- L. Funzioni di istruzione pubblica:
- M. Attività istituzionali:

Le relative convenzioni attuative dovranno essere approvate entro il termine fissato dalla Regione;

3. La mancata stipulazione della convenzione attuativa entro il termine stabilito, il recesso di un Comune, l'ingresso di un nuovo Comune o lo scioglimento della stessa comportano la modifica della presente convenzione quadro secondo quanto disposto dall'art. 20.

## Art. 3

### (Contenuto delle convenzioni attuative)

1. La gestione associata delle funzioni e servizi è realizzata attraverso convenzioni attuative che devono stabilire:

- a. l'indicazione dettagliata della funzione/servizio gestito;
- b. le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio;
- c. l'individuazione della sede dell'ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;
- d. le competenze con rilevanza interna ed esterna dell'ufficio comune;
- e. i requisiti che deve possedere il responsabile della gestione (preposto all'ufficio comune) e le modalità della sua individuazione;

- f. i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla convenzione attuativa ed i reciproci obblighi e garanzie;
- g. beni, strutture e personale messi a disposizione dell'ufficio comune.
2. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale ufficio comune, fermo restando il rapporto di servizio dei medesimi con l'ente di appartenenza.

#### Art. 4

##### (Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I consigli comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci la quale delibera sugli schemi previamente redatti dall'ufficio comune.

#### Art. 5

##### (Sede e simbolo dell'Associazione)

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Villa Santina che svolge il ruolo di Comune capofila e tiene, altresì, i rapporti istituzionali per conto dell'Associazione.
2. Gli organismi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede.
3. L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo.
4. E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio".

## CAPO II

### Organismi di coordinamento

#### Art. 6

##### (Individuazione)

1. Sono organismi di coordinamento dell'Associazione il Presidente e la Conferenza dei Sindaci.

#### Art. 7

##### (Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione nell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di decadenza dalla carica di Sindaco, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente sino alla elezione del successore.
3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci, non è delegabile e, di norma, non è riservata al Sindaco del Comune capofila.
4. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa il relativo ordine del giorno.

#### Art. 8

##### (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire oltre che dal Vicesindaco anche da altro assessore delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
  - a) propone servizi e funzioni aggiuntivi da associare rispetto a quelli indicati all'art. 2;
  - b) approva le bozze di convenzione attuativa proposte dalla Conferenza dei segretari - RS, da sottoporre alle rispettive Giunte comunali per l'approvazione finale;
  - c) nomina, per ciascun servizio o funzione, un proprio componente che sovrintende al corretto funzionamento della gestione associata;
  - d) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, proposti dai responsabili della gestione, preposti a ciascun ufficio comune, ed il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, proposto dalla Conferenza dei segretari;
  - e) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dell'art. 10;
  - f) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione, predisposti dalla Conferenza dei segretari ai sensi dell'art. 10;
  - g) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della attività dell'Associazione, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.
4. La Conferenza è convocata, di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di un componente.
5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Capo coordinatore della Conferenza dei segretari e trasmesse ai Comuni e agli uffici comuni.

#### CAPO III

## Organizzazione amministrativa.

### Forme di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo

#### Art. 9

##### (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività generali, necessarie per il suo funzionamento, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni attuative di cui all'art. 3, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione.

#### Art. 10

##### (Coordinamento tecnico dell'Associazione)

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione è istituita la Conferenza dei segretari, vice segretari comunali e Responsabili di Servizio. Tra questi viene scelto un Capo coordinatore.
2. La Conferenza dei segretari, vicesegretari e RS cura l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A tale fine:
  - a) elabora, con il concorso dei responsabili delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
  - b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;
  - c) predispone il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
  - d) elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dagli uffici comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
  - e) redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 16;
  - f) adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività il componente la Conferenza dei Sindaci, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c).
3. Il Capo coordinatore partecipa, in qualità di segretario, alle sedute della Conferenza dei Sindaci.

#### Art. 11

(Commissioni tecniche)

1. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, la Conferenza dei Sindaci, su proposta non vincolante della Conferenza dei Segretari-  
RS può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizi o da altri dipendenti dei comuni associati, da Consiglieri comunali, da esperti esterni, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Art. 12

(Previsioni contabili e programmatiche)

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
3. La Conferenza dei Sindaci approva entro il 31.12 il documento finanziario preventivo desunto dai prospetti di cui al comma 1.

Art. 13

(Fonti finanziarie)

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e l'esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dalle assegnazioni ottenute dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art. 12.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune, individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.
4. Il Comune di Villa Santina, sede dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio le assegnazioni regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti, (in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, per il 50% ed in proporzione della

dimensione territoriale per l'ulteriore 50%), per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, della cui gestione provvede a redigere un rendiconto finale.

#### Art. 14

##### (Gestione contabile)

1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendicontazione dei comuni associati, i comuni sede dell'ufficio comune per la gestione delle singole convenzioni ed il Comune di Villa Santina, sede dell'Associazione, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

#### Art. 15

##### (Verifica e controllo)

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, gli uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano alla Conferenza dei segretari la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dalla Conferenza dei segretari – RS ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

3. La Conferenza dei Sindaci verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi deliberati, sulla base di apposita relazione redatta presentata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, dai responsabili di ogni singolo servizio associato.

#### Art. 16

##### (Rendiconto)

1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 30 giugno.

#### Art. 17

##### (Riparto delle spese e delle entrate)

1. Le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti (in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, per il 50% ed in proporzione della dimensione territoriale per l'ulteriore 50%)

2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni attuative.

3. Le assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal Comune sede dell'Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i comuni aderenti in

misura proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Associazione.

## CAPO V

### Disposizioni finali

#### Art. 18

##### (Durata e casi di recesso)

1. L'Associazione ha una durata di anni sei, decorrenti dal 1.01.2007, salve diverse disposizioni legislative.
2. Non è consentito il recesso dall'Associazione nei primi quattro anni dalla sua costituzione, salvo il pagamento di un adeguato corrispettivo commisurato, congruamente, a giudizio della conferenza dei Sindaci, sulla base degli investimenti e spese effettuati e, di norma, commisurato al pagamento delle spese per l'anno in corso e per il successivo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione.

#### Art. 19

##### (Procedura di recesso e scioglimento)

1. La proposta di recesso deve essere deliberata dal Consiglio comunale.
2. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il 30.10, decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Esso comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. Il recesso dall'Associazione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti sono almeno due.
4. Qualora receda l'Ente capofila dell'Associazione, dovrà essere individuato entro il termine di 90 giorni le modalità di cui all'art. 20, un altro Comune che assuma tale ruolo.
5. L'Associazione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazione di scioglimento approvata dai consigli comunali di tutti gli enti partecipanti. L'atto di scioglimento è sottoscritto dai sindaci e contiene la disciplina della fase di scioglimento e dei connessi adempimenti.

#### Art. 20

##### (Modifiche alla convenzione quadro)

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e sottoposte ai comuni aderenti.


#### Art. 21

##### (Accesso agli atti)



1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza. A tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organismi dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del comune sede dell'Associazione.

Il Sindaco di Villa Santina



Il Sindaco di Enemonzo

Il Sindaco di Lauco



Il Sindaco di Ravèo

